

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BANCA DI IMOLA SPA
A TASSO VARIABILE MEDIA MENSILE 02/04/2007 – 02/04/2010 185^A EMISSIONE
CODICE ISIN : IT0004219223

Art. 1 Importo e titoli - Il prestito obbligazionario "Banca di Imola S.p.A. – 185^A Emissione 02/04/2007 – 02/04/2010 TV% Media Mensile, non convertibile, emesso in base all'art. 12 e all'art. 129 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, è di un importo massimo di Euro (*come da Condizioni Definitive*), ed è costituito da un massimo di n. (*come da Condizioni Definitive*) obbligazioni, del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna non frazionabile, tali titoli obbligazionari sono accentrati alla Monte Titoli S.p.a. in regime di dematerializzazione.

Art. 2 Prezzo di emissione - Le obbligazioni sono emesse (*come da Condizioni Definitive*), cioè al prezzo di Euro (*come da Condizioni Definitive*) per ogni obbligazione di Euro 1.000 di valore nominale.

Art. 3 Durata - La durata del prestito è fissata in mesi (*come da Condizioni Definitive*) e sarà integralmente rimborsato il giorno (*come da Condizioni Definitive*).

Art. 4 Godimento - Il prestito ha godimento dal giorno (*come da Condizioni Definitive*) ed è emesso in serie aperta fino al raggiungimento dell'importo massimo di Euro (*come da Condizioni Definitive*); la sottoscrizione verrà chiusa alla data (*come da Condizioni Definitive*).

Art. 5 Interessi - Gli interessi saranno pagabili in rate (*come da Condizioni Definitive*) posticipate il giorno (*come da Condizioni Definitive*) e il giorno (*come da Condizioni Definitive*) di ogni anno. La prima cedola (*come da Condizioni Definitive*) verrà pagata il giorno (*come da Condizioni Definitive*) al tasso del (*come da Condizioni Definitive*) % annuo lordo. Le cedole successive saranno indicizzate al tasso (*come da Condizioni Definitive*), in base alla media dell'ultimo mese o, delle ultime (*come da Condizioni Definitive*) rilevazioni delle medie mensili precedenti l'inizio del godimento di ciascuna cedola. Tali interessi (*come da Condizioni Definitive*) saranno determinati utilizzando tale valore diminuito/aumentato di (*come da Condizioni Definitive*) punti, diviso per (*come da Condizioni Definitive*), e arrotondato per ai (*come da Condizioni Definitive*) centesimi inferiori, secondo la seguente formula:

$$T = (\text{«INDICE»} - o + \text{spread}) / P$$

dove **T** è il tasso di periodo lordo, «**INDICE**» è il valore della media (*come da Condizioni Definitive*) e dove **P** è il numero indicante la periodicità della cedola. Qualora il pagamento degli interessi cadesse in giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Gli interessi sono calcolati sulla base della convenzione "giorni effettivi/giorni effettivi".

Art. 6 Rimborso - Il rimborso verrà effettuato alla pari e in unica soluzione, senza alcuna deduzione per spese, il giorno (*come da Condizioni Definitive*). Qualora il pagamento del capitale cadesse in giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo. Le obbligazioni rimaste in circolazione diventeranno infruttifere il giorno (*come da Condizioni Definitive*).

Art. 7 Luogo di pagamento - Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avrà luogo presso gli sportelli della Banca e presso gli altri intermediari autorizzati.

Art. 8 Termini di prescrizione e decadenza - I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data di rimborsabilità dei titoli.

Art. 9 Garanzie - Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente. Il rimborso del presente titolo non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 10 Regime fiscale - Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni è applicabile - nelle ipotesi e nei termini previsti dal D.lgs 1/4/96, n.239, così come modificato dal D.lgs 21/11/97 n.461 - l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle obbligazioni saranno applicabili le disposizioni di cui al citato D.lgs 461/97. Per eventuali successive variazioni si applicherà il regime fiscale previsto dalle disposizioni di Legge pro-tempore in vigore.

Art. 11 Foro Competente - Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e per ogni e qualsiasi controversia da esso derivante o da esso connessa si applica la giurisdizione italiana.

Art. 12 Comunicazioni - Tutte le comunicazioni dell'Emittente Banca di Imola S.p.A. agli Obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla Legge, mediante avviso affisso nei locali della Banca.

Art. 13 Varie - Il possesso delle obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni del prestito.